

Legge regionale 08 luglio 1987 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.**

## **Art. 60**

*Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (programma 3.2.2.)*

- 1.** Il contributo in conto interessi dell' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è elevato, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente al 1 gennaio 1987, alla misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento determinato ai sensi dell' articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa, o altro minore tasso e la rata calcolata al tasso del 7%.
- 2.** La quota di maggior contributo per effetto dell' elevazione di cui al precedente comma viene corrisposta a fronte delle rate di ammortamento in scadenza a partire dal 30 giugno 1987.
- 3.** Il capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, cui fanno carico gli oneri conseguenti al disposto di cui ai precedenti commi, presenta sufficiente disponibilità.